

DELIBERAZIONE 13 DICEMBRE 2012
527/2012/S/EFR

**IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVO PECUNIARIA PER MANCATO
CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA E PER MANCATA
COMPENSAZIONE DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA PER L'ANNO
2009**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 dicembre 2012

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 219/04 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 219/04);

- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 98/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2008, EEN 35/08, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione EEN 2/09 (di seguito: deliberazione EEN 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2010, VIS 84/10;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 81/11.

FATTO

1. L'articolo 3, comma 2, della deliberazione dell'Autorità EEN 35/08 ha fissato gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell'anno 2009, fra cui A.M.GAS S.p.A. di Bari (di seguito: AMGAS o società). In particolare, l'obiettivo a carico della società, per l'anno 2009, era di 49.527 tonnellate equivalenti di petrolio corrispondenti ad altrettanti titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE o certificati bianchi). In base ai criteri definiti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, la quota degli obiettivi posti in capo ad ogni distributore obbligato è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuito ai clienti finali allacciati alla sua rete e quella complessivamente distribuita dai soli distributori obbligati.
2. L'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 prevede che, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettano all'Autorità i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente, ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico. Le modalità di trasmissione sono disciplinate dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione 98/06.
3. L'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che "(...) qualora in ciascuno degli anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota d'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno successivo".

Mancato conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno 2009 (procedimento avviato con deliberazione VIS 84/10)

4. AMGAS, con lettera del 9 giugno 2010 (prot. Autorità 21837), ha trasmesso all'Autorità 5.243 titoli di efficienza energetica, pari a circa il 10,6% dell'obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2009 (49.527 titoli), assegnatele con deliberazione EEN 35/08.
5. Pertanto, con deliberazione VIS 84/10, l'Autorità ha avviato, nei confronti di AMGAS, un procedimento per accertare la violazione dell'articolo 3, comma 2,

della deliberazione EEN 35/08 come successivamente modificata ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

6. Con nota del 13 settembre 2010 (prot. Autorità 30811), AMGAS ha presentato memoria difensiva e ha chiesto di essere sentita in audizione finale.
7. Con nota 9 novembre 2010 (prot. Autorità 37041), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01.
8. In data 18 novembre 2010 si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità.
9. In data 13 settembre 2011 (prot. Autorità 23356) la società ha chiesto di accedere alla copia del verbale dell'audizione finale tenutasi in data 18 novembre 2010, accesso consentito con nota del 15 settembre 2011 (prot. Autorità 23635).
10. Nelle more dell'avvio del citato procedimento, la società, con ricorso n. 566/10, aveva impugnato innanzi al TAR Lombardia la nota dell'Autorità 8 ottobre 2009 (prot. Autorità 58506), che respingeva la richiesta di rettifica degli obiettivi specifici con riferimento all'anno d'obbligo 2009 fissati con la citata deliberazione EEN 35/08, conseguenti alle errate comunicazione della società stessa. In particolare, l'Autorità, a fronte delle prime comunicazioni errate di AMGAS, ha richiesto alla stessa di rettificare la dichiarazione del 2008: ma anche a seguito di ciò la società ha comunicato un dato che poi ha contestato come errato. Resasi conto dell'ennesimo errore, AMGAS ha chiesto, in corso d'anno, la rideterminazione a suo vantaggio degli obiettivi fissati per il 2009 con la deliberazione EEN 35/08. Nonostante l'obiettivo fosse sproporzionato rispetto alla reale energia distribuita dalla società, l'Autorità non ha rettificato il dato (derivante da un comportamento negligente della società) in quanto ciò avrebbe comportato un ingiusto danno a carico degli altri distributori che, avendo correttamente comunicato i propri dati, facevano affidamento sul raggiungimento dell'obiettivo come determinato in delibera. Con sentenza 30 giugno 2011, n. 1734, il Tar Lombardia ha respinto il ricorso della società.

Mancata compensazione dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno 2009 (procedimento avviato con deliberazione VIS 81/11)

11. AMGAS dopo essere risultata, alla data del 31 maggio 2010, inadempiente di circa l'89,4% del proprio obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo 2009, avrebbe dovuto trasmettere entro il 31 maggio 2011, a compensazione di tale inadempienza, 44.284 TEE;
12. Con la nota del 26 maggio 2011 (prot. Autorità n. 14725 del 27 maggio 2011), AMGAS non ha comunicato alcun titolo di efficienza energetica a compensazione dell'inadempienza di cui al precedente punto.
13. Pertanto, con deliberazione VIS 81/11, l'Autorità ha avviato nei confronti di AMGAS un procedimento per accertare la violazione dell'art. 3, comma 2, della

deliberazione EEN 35/08 e dell'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

14. Con nota del 5 settembre 2011 (prot. Autorità 22782) e del 13 ottobre 2011 (prot. Autorità 26365), AMGAS ha presentato memorie difensive e ha chiesto di essere sentita in audizione finale.
15. Con nota 12 dicembre 2011 (prot. Autorità 32172), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01.
16. Con nota 19 dicembre 2011 (prot. Autorità 33152), la società ha depositato un'ulteriore memoria difensiva.
17. In data 2 febbraio 2012 si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità.
18. Con nota del 13 febbraio 2012 (prot. Autorità 4338) la società ha chiesto di accedere alla copia del verbale dell'audizione finale tenutasi in data 2 febbraio 2012, accesso consentito con nota 13 febbraio 2012 (prot. Autorità 4384).

VALUTAZIONE GIURIDICA

19. L'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevedono che l'Autorità verifichi il conseguimento degli obblighi di risparmio energetico da parte delle imprese di distribuzione, applicando, in caso di inottemperanza, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95.
20. Atteso che i suddetti procedimenti, avviati con deliberazioni VIS 84/10 e VIS 81/11 si svolgono nei confronti del medesimo esercente e hanno oggetti collegati, riguardando violazioni in materia di titoli di efficienza energetica è opportuna la loro riunione.

A. Argomentazioni di AMGAS

21. La società, contesta il procedimento avviato con deliberazione VIS 84/10, affermando che esso trarrebbe origine dall'illegittimo mancato riconoscimento, da parte dell'Autorità, dell'errore materiale nel quale è incorsa la società nella indicazione delle quantità di gas naturale da essa distribuita nel 2007. In particolare la società afferma che mentre per gli obiettivi dell'anno 2008 (di cui alla deliberazione EEN 1/08) l'Autorità avrebbe d'ufficio corretto l'errore dalla stessa compiuto, per gli obiettivi del 2009 (di cui alla deliberazione EEN 2/09) tale correzione sarebbe stata immotivatamente negata, con la conseguenza che essa si vede costretta a rispettare un obiettivo "spropositato rispetto alla dimensione di Amgas S.p.A." che stravolgerebbe le strategie aziendali.
22. La società contesta, altresì, i presupposti del procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione VIS 81/11, per violazione del principio del *ne bis in idem* in

quanto tale procedimento avrebbe come oggetto la medesima infrazione posta a base di quello avviato con la deliberazione VIS 84/10.

23. La società sostiene che i procedimenti di cui alle deliberazioni VIS 84/10 e VIS 81/11 trarrebbero origine dalla mancata rettifica, da parte dell'Autorità, dell'errore materiale nella quale è incorsa la società nell'indicazione delle quantità di energia di gas naturale distribuita nel 2007. In particolare la società sostiene di essere "incorsa soltanto in un errore materiale, per cui la condotta di Amgas non viola norme finalizzate al perseguimento del risparmio energetico e quindi della tutela dell'ambiente". Inoltre AMGAS ritiene non sussistere la violazione contestata in quanto alla data del 31 maggio 2010 ha "annullato n. 5.243 TEE quale obiettivo specifico di risparmio energetico nell'anno 2009, e ciò ritenendolo obiettivo naturale (facilmente desumibile dal quantitativo dei volumi di gas distribuito annualmente)".
24. La società ha affermato, altresì, che ritenendo assolutamente sproporzionato l'obiettivo di 49.527 TEE attribuitogli rispetto alla capacità reddituale della stessa, l'adempimento di tale obbligo avrebbe comportato rilevanti squilibri economici e finanziari.
25. AMGAS ha ribadito il carattere contraddittorio della condotta posta in essere nei suoi confronti dall'Autorità la quale, con "un'evidente disparità di trattamento", non avrebbe corretto l'errore in cui era incorsa la società a differenza di altri casi nei quali tale correzione sarebbe stata operata d'ufficio (in particolare in un'autodichiarazione resa da un'altra società nel 2007). Inoltre AMGAS, richiamando un precedente in materia, sostiene che se non avesse inviato i dati agli uffici dell'Autorità non avrebbe subito il procedimento sanzionatorio in quanto gli sarebbero stati assegnati un numero di titoli da annullare di gran lunga inferiore rispetto a quelli assegnati a seguito della comunicazione errata.
26. Infine la società ha rilevato che la condotta contestata non avrebbe prodotto alcun indebito vantaggio e di aver tentato di acquisire sul mercato la quantità di TEE ad essa attribuiti per l'anno 2009, ma di non esserci riuscita a causa delle difficoltà materiali ed economiche di reperire tali titoli sul mercato.

B. Valutazione delle argomentazioni di AMGAS

27. Non sono condivisibili le argomentazioni della società, secondo la quale non sussisterebbe la violazione delle norme contestate ma un semplice errore materiale nella quale AMGAS sarebbe incorsa al momento della comunicazione del 2008 all'Autorità delle quantità di di gas naturale distribuite. Al riguardo è pacifico che l'esclusione della responsabilità in base al secondo comma dell'articolo 3 della legge 689/81, si configura quando la violazione è dipesa da un errore sul fatto non determinato da colpa e cioè non evitabile neppure con l'ordinaria diligenza. Nel caso di specie, invece, occorre rilevare che gli uffici dell'Autorità, a fronte delle comunicazioni errate da parte di AMGAS, hanno richiesto alla stessa di rettificare la dichiarazione del 2008: ma anche a seguito di ciò la società ha comunicato un dato errato. Risulta, pertanto, evidente che se anche la violazione è riconducibile ad un errore, quest'ultimo è stato determinato da una condotta negligente della società.

Tale circostanza è confermata dalla stessa società la quale, nell'audizione finale tenutasi innanzi al Collegio in data 2 febbraio 2012, ha dichiarato in merito al duplice errore nella comunicazione di dati agli uffici dell'Autorità "abbiamo semplicemente sbagliato, probabilmente presumo sottovalutando il tipo di richiesta arrivata dall'Autorità (...) evidentemente nessuno ha prestato la dovuta attenzione pur in presenza di una Vostra formale richiesta di rivedere l'unità di misura, perché cioè non si può negare che la Vostra richiesta era assolutamente precisa e circostanziata".

28. La società, inoltre, una volta resasi conto dell'ennesimo errore, ha richiesto, in corso d'anno, la rideterminazione a suo vantaggio degli obiettivi fissati per il 2009 con la deliberazione EEN 35/08. Una modifica del genere, però, avrebbe comportato un ingiusto danno a carico degli altri distributori che, avendo correttamente comunicato i propri dati, facevano affidamento sul raggiungimento dell'obiettivo come determinato in delibera, così come confermato nella citata sentenza del TAR Lombardia 1734/11. In particolare, tale sentenza, ha escluso che il comportamento dell'amministrazione fosse da considerarsi contraddittorio precisando che il "*dovere di soccorso*" che impone al regolatore, tra l'altro, di rispettare l'aspettativa di coerenza dell'amministrazione con il proprio precedente comportamento e di comportarsi secondo buona fede deve essere correttamente inteso e interpretato coerentemente con i principi di imparzialità e di buon andamento. Nel caso di specie il dovere di soccorso è stato rispettato con la prima richiesta di chiarimenti: dopodiché, non poteva imporsi all'Autorità l'obbligo di "*inseguire plurimi e ripetuti errori in cui gli stessi siano incorsi nell'attività di autocertificazione*".
29. Non risulta condivisibile, inoltre, la contestazione della società secondo la quale il procedimento avviato con la deliberazione VIS 81/11 violerebbe il principio del *ne bis in idem*. Il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 impone due obblighi correlati ma distinti: quello relativo al raggiungimento di almeno il 60% dell'obiettivo relativo all'anno d'obbligo, il cui inadempimento è stato contestato con la deliberazione VIS 84/10; e quello relativo alla compensazione del precedente obbligo, il cui inadempimento è stato contestato con la deliberazione VIS 81/11.
30. Se la società avesse regolarmente adempiuto agli obblighi imposti, essa non "avrebbe subito un notevole danno economico", come la stessa ha invece sostenuto nella propria memoria difensiva, bensì avrebbe addirittura goduto di un profitto; infatti il prezzo medio di scambio dei TEE nel periodo di riferimento dei due procedimenti è stato inferiore al contributo tariffario che sarebbe stato erogato alla società se avesse adempiuto all'obiettivo assegnatole con la deliberazione EEN 35/08.
31. Infine, si precisa che l'Autorità ha provveduto alla correzione dell'autodichiarazione del 2007 in quanto in questo caso i dati erano stati presentati prima dell'adozione della deliberazione EEN 1/08 con la quale sono stati fissati gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell'anno 2008 (e quindi in un'epoca anteriore al consolidamento di un quadro regolamentare sul quale gli operatori potevano fare legittimo affidamento).
32. Inoltre, occorre precisare che la sola mancata comunicazione dei dati agli uffici dell'Autorità, indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo di efficienza

energetica fissato dall'Autorità, implica un inadempimento autonomamente sanzionabile.

33. L'asserita assenza di indebiti vantaggi per la società non fa venir meno la violazione, trattandosi di illecito di condotta, ma sarà presa in considerazione in sede di quantificazione della sanzione.
34. AMGAS ha, pertanto, violato:
 - l'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08 non avendo conseguito entro il 31 maggio 2010, almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2009;
 - l'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08 nonché l'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 non avendo adempiuto, entro il 31 maggio 2011, all'obbligo di compensazione dell'obiettivo di risparmio di energia primario per l'anno d'obbligo 2009.

QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI

35. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a. gravità della violazione;
 - b. opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c. personalità dell'agente;
 - d. condizioni economiche dell'agente.

Mancato conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno 2009

36. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di AMGAS non ha rispettato norme finalizzate, direttamente o indirettamente, al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente.
37. La violazione risulta, inoltre, attenuata in quanto AMGAS, alla data del 31 maggio 2010, ha trasmesso all'Autorità un numero di titoli di efficienza energetica pari a quello che sarebbe stato l'obiettivo per l'anno d'obbligo 2009 (desumibile dalle tardive comunicazioni inviate dalla società aventi ad oggetto i corretti volumi di gas distribuito), se non avesse negligenzemente errato nelle indicazioni delle quantità di gas naturale distribuita nell'anno 2007. Per tale motivo occorre ridurre l'effetto afflittivo della sanzione che risulterebbe sproporzionata ove quantificata in relazione al valore effettivo dei certificati bianchi non acquistati.
38. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
39. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, AMGAS non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
40. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa euro 11.767.283,00.

41. La violazione dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08, con riferimento al mancato conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primario anno d'obbligo 2009 comporta pertanto l'irrogazione di una sanzione di euro 35.625.

Mancata compensazione dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno 2009

42. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di AMGAS S.p.A. non ha rispettato norme finalizzate, direttamente o indirettamente, al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. La violazione risulta ulteriormente aggravata dal venir meno dell'obbligo di raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico a partire dal secondo anno successivo a quello dell'obbligo stesso. Si dà atto tuttavia che la società non ha tratto indebiti vantaggi dal mancato conseguimento dell'obiettivo relativo all'anno 2009, anche in considerazione del fatto che, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione 219/04, non ha ricevuto alcun contributo tariffario per la quota di obiettivo non conseguita.
43. La violazione risulta, però, attenuata in quanto AMGAS, alla data del 31 maggio 2010, ha trasmesso all'Autorità un numero di titoli di efficienza energetica pari a quello che sarebbe stato l'obiettivo per l'anno d'obbligo 2009 (desumibile dalle tardive comunicazioni inviate dalla società aventi ad oggetto i corretti volumi di gas distribuito), se non avesse negligenemente errato nelle indicazioni delle quantità di gas naturale distribuita nell'anno 2007. Per tale motivo occorre ridurre l'effetto affittivo della sanzione che risulterebbe sproporzionata ove quantificata in relazione al valore effettivo dei certificati bianchi non acquistati.
44. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
45. Per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, si rinvia al paragrafo 39.
46. In merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rinvia al paragrafo 40.
47. La violazione dell'art. 3, comma 2 della deliberazione EEN 35/08 nonché dell'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 con riferimento alla mancata compensazione dell'obiettivo di risparmio di energia primario anno d'obbligo 2009 comporta pertanto l'irrogazione di una sanzione di euro 91.175

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di A.M.GAS S.p.A. di Bari, nei termini descritti in motivazione:
 - dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08 con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2010, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2009;
 - dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08 nonché dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 con riferimento

- alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2011, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2009;
2. di irrogare nei confronti di AMGAS S.p.A. di Bari, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007 e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 126.800 (centoventiseimilaottocento) di cui:
 - euro 35.625 per la violazione dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08 con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2010, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria anno d'obbligo 2009;
 - euro 91.175 per la violazione dell'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 35/08 nonché dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2011, dell'obiettivo di risparmio di energia primario anno d'obbligo 2009;
 3. di ordinare, a A.M.GAS S.p.A. di Bari, di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
 4. di prevedere che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, debbano essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
 5. di ordinare, a A.M.GAS S.p.A. di Bari, di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante i versamenti effettuati;
 6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a A.M.GAS S.p.A. di Bari, Via Accolti Gil (Z.I.) 70123 Bari, di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, via Molise 2, 00187 Roma, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, al Gestore del mercato elettrico, largo Giuseppe Tartini 3/4, 00198 Roma, e alla Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni